

FONDAZIONE SCIENZA E TECNICA -PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE 2025-2027

Introduzione

La Fondazione Scienza e Tecnica è un ente di diritto privato costituito dalla Regione Toscana, dal Comune di Firenze e dall'allora Provincia di Firenze (oggi Città Metropolitana di Firenze), per il perseguimento delle seguenti finalità (art. 3 dello Statuto):

a) conservare, valorizzare e incrementare il proprio patrimonio storico, scientifico e librario;
b) promuovere la conoscenza della scienza e delle tecniche con iniziative didattiche e di informazione scientifica, con particolare riferimento alle esigenze dell'Istituto Tecnico "G. Salvemini";
c) promuovere studi e ricerche nel settore della scienza, della tecnica e della loro storia;
d) sviluppare rapporti di collaborazione e scambi con analoghe istituzioni e con Enti e imprese pubblici e privati italiani e stranieri operanti nel campo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica. Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto la Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione formato da nove membri e così composto:

a) il Presidente della Giunta regionale toscana o suo delegato;
b) il Sindaco del Comune di Firenze o suo delegato;
c) il Presidente della Provincia di Firenze o suo delegato;
d) il Rettore dell'Università degli studi di Firenze o suo delegato;
e) il Provveditore agli studi di Firenze o suo delegato;
f) il Preside dell'Istituto Tecnico "Salvemini" di Firenze o suo delegato;
g) il Direttore dell'Osservatorio astrofisico di Arcetri;
h) il Direttore dell'Istituto e Museo di storia della scienza;
i) il Direttore dell'Istituto nazionale di ottica.

Gli Amministratori esercitano il loro mandato pro bono.

Anche il Direttore della Fondazione svolge il proprio mandato gratuitamente, senza vincolo di subordinazione.

L'organico attualmente consta di sole quattro risorse e non sono presenti dirigenti.

La Fondazione svolge la propria mission con contributi dei fondatori e di enti, pubblici e privati, interessati a sostenerne le attività. Eccetto che per il valore del patrimonio mobiliare e immobiliare, regolarmente iscritto nello Stato Patrimoniale, i contributi e proventi totali di cui beneficia sono stati sempre negli anni inferiori a 500.000 euro e, pertanto, la Fondazione non rientrerebbe nell'ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza Amministrativa.

Ciò nonostante, ha ritenuto volontariamente di aderire alle prescrizioni di cui alla legge n. 190/2012 e al D.Lgs. 33/13 quale ente di diritto privato controllato da enti e istituti pubblici o controllati a loro volta da enti pubblici, che impiega per le proprie attività risorse prevalentemente pubbliche, nei limiti in cui le prescrizioni sono compatibili con la natura e le dimensioni dell'ente e per le sole attività di pubblico interesse.

La Fondazione ha dunque adottato il presente Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e ha nominato un Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, individuando misure adeguate allo scopo di prevenire i fatti corruttivi in coerenza con le finalità della citata legge tenuto conto delle peculiarità, delle dimensioni e della limitata applicazione di talune normative di riferimento.

Il presente documento, predisposto dal RPCT di concerto con la struttura amministrativa e adottato dal Consiglio di amministrazione, assolve – in assenza di un modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 - le funzioni di programmazione delle misure organizzative per la prevenzione dei fenomeni corruttivi da adottarsi all'interno dell'Ente.

Conformemente alle indicazioni dettate da A.N.A.C. con la deliberazione n. 8/2015 (punto 2.1.1.), esso risulta strutturato nelle seguenti sezioni:

1. Inquadramento giuridico della natura dell'Ente
2. Individuazione e gestione dei rischi di corruzione;
3. Sistema delle procedure e dei controlli interni;
4. Codice di comportamento di dipendenti e collaboratori;
5. Misure in materia di trasparenza;

6. Rispetto della disciplina della inconfiribilità degli incarichi di amministratore e dirigente;
7. Formazione del personale;
8. Tutela del dipendente che segnala illeciti;
9. Monitoraggio sull'attuazione delle misure adottate.

1. *Inquadramento della natura giuridica dell'Ente*

La Fondazione Scienza e Tecnica è – sotto il profilo civilistico - persona giuridica di diritto privato. Essa è stata costituita da Regione Toscana, Provincia di Firenze, Comune di Firenze; gli stessi soci fondatori (con l'eccezione della Regione Toscana che ha di fatto rinunciato alle proprie prerogative) esercitano il potere di nomina dei loro rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione unitamente ad altri enti e concorrono in via maggioritaria al finanziamento delle sue attività ordinarie. Pur non esercitando in alcun modo poteri pubblici autoritativi o certificativi, la Fondazione – in ragione dei susposti elementi che ne evidenziano la natura di ente in controllo pubblico – è, in taluni ambiti del suo operare, destinataria di prescrizioni a natura pubblicistica, di fonte nazionale.

In primo luogo, la Fondazione – in quanto istituita per soddisfare esigenze di interesse generale, dotata di personalità giuridica, finanziata in modo maggioritario da Enti pubblici e caratterizzata dalla presenza di un Consiglio d'Amministrazione i cui membri risultano nominati da Enti pubblici o da Enti in controllo pubblico – si ritiene che possa assumere la veste di organismo di diritto pubblico ai sensi dell'allegato I.1, art. 1 comma 1, lettera e) del D.Lgs. 36/23 e dunque si ritiene che la Fondazione possa essere soggetta al rispetto delle norme sull'evidenza pubblica nelle attività di approvvigionamento di lavori, beni e servizi.

Con riferimento ai rapporti contrattuali intrattenuti dalla Fondazione con i propri dipendenti e collaboratori, non trovano diretta applicazione le norme di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in quanto l'Ente non rientra tra i soggetti destinatari delle stesse, ai sensi dell'art. 1 co. 2 dello stesso decreto. I predetti rapporti sono pertanto regolati dalle norme privatistiche salva l'adozione delle misure ritenute utili per la prevenzione di fenomeni corruttivi.

Poiché la Fondazione non riveste la qualità di pubblica amministrazione, non trova diretta applicazione nei confronti della stessa disciplina normativa volta all'attuazione del principio di cui all'art. 97 comma 3 Costituzione.

2. *Individuazione e gestione dei rischi di corruzione*

Ai sensi della normativa in materia di anticorruzione (legge 6 novembre 2012, n. 190, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, Piano Nazionale Anticorruzione adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica) il concetto di corruzione ha un'accezione particolarmente ampia.

Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo” (p. 13 PNA).

In coerenza con quanto previsto dall'art. 1, comma 9 della legge n. 190/2012, gli Enti assoggettati alla disciplina in questione effettuano un'analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi. L'analisi, finalizzata a una corretta programmazione delle misure preventive, deve condurre ad una rappresentazione, il più possibile completa, di come i fatti di *mala gestio* e le fattispecie di reato possono essere contrastate nel contesto operativo interno ed esterno dell'Ente nel quale siano “riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi” (art. 11, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 33/2013).

Tra le attività esposte al rischio di corruzione vanno considerate in prima istanza quelle elencate dall'art. 1, comma 16 della l. n. 190/2012 (autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti, sovvenzioni e finanziamenti, selezione e gestione del personale), cui si aggiungono ulteriori aree individuate da ciascun Ente in base alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali.

In considerazione della natura e delle finalità istituzionali della Fondazione, si deve escludere che nell'ambito delle sue attività possano configurarsi rischi di abuso del potere pubblico al fine di ottenere vantaggi privati nelle seguenti aree ritenute sensibili ex art. 1 comma 16 legge n.190/2012:

a) la natura privatistica della Fondazione Scienza e Tecnica e l'assenza di norme di rango legislativo o regolamentare attributive alla stessa di funzioni pubbliche autorizzative o certificative escludono che la stessa possa operare come soggetto titolato al rilascio di autorizzazioni, potenzialmente a rischio di mercimonio;

b) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati: le modalità di raggiungimento degli scopi sociali dell'Ente, come definite dall'art. 4 del suo Statuto, non contemplano l'erogazione di sovvenzioni, contributi o vantaggi economici di qualunque genere a persone o enti pubblici e privati.

Sussistono invece profili di rischio corruttivo collegato all'attività della Fondazione nelle seguenti aree:

a) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta. La Fondazione, ai sensi della normativa eurocomunitaria, fa fronte alle proprie esigenze di approvvigionamento di beni e servizi secondo la disciplina dell'evidenza pubblica. In particolare, la Fondazione opera nel predetto ambito d'attività assicurando il rispetto delle norme del Codice dei Contratti Pubblici, in quanto compatibili con la natura e con l'operatività dell'ente. Gli Organi e gli Uffici coinvolti nelle suddette procedure sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, in base ai poteri e ai ruoli conferiti;

b) nonostante la natura privatistica dell'Ente permetta di escludere che le procedure di selezione e gestione delle risorse umane presso la Fondazione possano inscrivere nell'esercizio di una funzione pubblica amministrativa ex art. 357 c.p. e che comportamenti atti a sviarne il corretto esercizio possano dunque strettamente configurare fattispecie di reato contro la p.a., le misure di prevenzione della corruzione che gli Enti soggetti alla legge n. 190/2012 debbono adottare mirano a rimuovere ogni margine di *mala gestio* amministrativa al di là della sua effettiva rilevanza penale. Per tale ragione, il presente piano annovera le procedure in questione tra le potenziali attività a rischio corruttivo e dà conto delle misure adottate dalla Fondazione per prevenirne lo sviamento. Gli Organi e gli Uffici coinvolti nelle suddette procedure sono il Consiglio di Amministrazione, le Commissioni nominate per la selezione del personale dipendente, il Presidente e il Direttore, in base ai poteri e ai ruoli conferiti.

Con riferimento all'intero complesso delle attività svolte dalla Fondazione, non si individuano ulteriori aree di rischio corruttivo per le quali debbano essere adottate strategie di prevenzione.

3. *Sistema delle procedure e dei controlli interni*

La Fondazione ricorre, nello svolgimento delle proprie attività nelle aree di rischio appena individuate, alle procedure codificate dal proprio regolamento di amministrazione, approvato dal Consiglio di Amministrazione e poi aggiornato in conseguenza delle modifiche legislative via via susseguitesi nel tempo e pubblicato sul sito web della Fondazione.

Esse sono orientate per un verso a contrastare efficacemente l'insorgere di fenomeni corruttivi che possano inquinare l'azione istituzionale e, per l'altro, a non mortificare l'efficienza della Fondazione nell'assolvimento dei suoi fini statutari, tenuto conto anche della esigua dimensione della sua pianta organica e dell'entità delle risorse economiche disponibili.

Con riferimento all'area di rischio "Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi", la programmazione generale degli affidamenti promossi dalla Fondazione spetta al Consiglio di Amministrazione, il quale – ai sensi dell'art. 10 dello Statuto – approva i programmi e i progetti della Fondazione, predisponendone altresì il bilancio.

L'individuazione dei beni e dei servizi necessari il cui approvvigionamento sia necessario per la realizzazione dei predetti programmi, la scelta del contraente privato presso cui ottenerli e la stipula dei relativi contratti è attualmente delegata al Presidente nel rispetto delle seguenti procedure:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi

o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 36/23;

e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 36/23.

E' fatto salvo il ricorso alle procedure di cui all'art. 76 del D.Lgs. 36/23 se ne ricorrono i presupposti. Nelle procedure di cui alle lettere a) e b) che precedono è facoltà del Presidente consultare tre operatori economici, laddove esistenti nel mercato di riferimento per la tipologia di affidamento.

Tutti gli affidamenti sono soggetti alle prescrizioni regolamentari adottate in via generale dallo stesso Consiglio di Amministrazione, contemperando adeguatamente i principi di parità di trattamento tra i potenziali fornitori, imparzialità, rotazione, economicità e speditezza dell'azione istituzionale.

Il Direttore può effettuare verifiche sull'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dagli operatori economici affidatari del contratto.

Il Presidente riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione. La legalità dell'operato della Fondazione nell'area di rischio in questione è altresì garantita, sotto il profilo del controllo contabile, dalla vigilanza del Collegio dei revisori dei conti.

Con riferimento all'area di rischio "concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale", la determinazione in ordine all'assunzione di personale dipendente e all'attivazione di contratti di collaborazione è rimessa al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione ha delegato al Presidente la selezione dei consulenti e collaboratori occasionali e la stipula dei relativi contratti, purché l'entità del corrispettivo accordato risulti inferiore ai 10.000 Euro e la loro opera risulti necessaria e funzionale all'attuazione degli indirizzi e dei programmi stabiliti dall'Organo d'indirizzo.

Con riferimento all'assunzione di personale dipendente, la Fondazione è assoggettata alla disciplina legislativa di diritto privato. L'individuazione del lavoratore avviene sempre mediante selezione pubblica resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e amministrata da una Commissione nominata ad hoc, costituita in misura maggioritaria da soggetti esterni alla Fondazione che svolgono il loro ufficio a titolo gratuito. I membri della Commissione devono rilasciare una dichiarazione di assenza di profili di incompatibilità o conflitto d'interessi con riferimento agli elenchi dei candidati alla selezione. L'assunzione del personale dipendente è sempre subordinata al possesso dei titoli di studio e dei requisiti esperienziali richiesti per la posizione e accertati dalla Commissione. La determinazione della retribuzione e/o del compenso spettante al prestatore è operata facendo riferimento al contratto collettivo applicabile all'attività della Fondazione.

Il Direttore può controllare che il personale assunto possieda effettivamente i titoli dichiarati.

L'individuazione dei soggetti a cui affidare incarichi di consulenza o collaborazione e la determinazione dei relativi compensi avviene secondo le prescrizioni procedurali adottate dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore può controllare che i consulenti o collaboratori possiedano effettivamente i titoli dichiarati. La legalità dell'operato della Fondazione nell'area di rischio in questione è altresì garantita, sotto il profilo del controllo contabile, dalla vigilanza del Collegio dei revisori dei conti.

4. *Codice di comportamento di dipendenti e collaboratori*

Con determinazione del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si è dotata di un Codice di comportamento dei propri dipendenti e collaboratori a natura non occasionale. Detto Codice definisce, tra l'altro, i canoni di comportamento che il personale debba osservare nell'esercizio delle proprie funzioni e nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni ed i terzi privati, anche ai fini della prevenzione dei reati di corruzione. La Fondazione dà ampia diffusione al Codice di comportamento tramite la pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale nonché la comunicazione dell'avvenuta adozione tramite e-mail a tutti i propri dipendenti. La Fondazione inserisce tra le clausole dei contratti di lavoro dei propri dipendenti e collaboratori non occasionali l'obbligo per il prestatore di rispettare quanto contenuto nel predetto codice.

5. *Misure in materia di trasparenza*

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che l'attuazione degli obblighi in materia di trasparenza, dettati dal d.lgs. n. 33/2013, avvenga nei limiti di compatibilità e con riferimento alle attività di pubblico interesse. L'attuazione di tali obblighi, i quali assumono rilevanza anche ai fini della prevenzione dei fenomeni corruttivi nell'agire della Fondazione, è demandata al Presidente pro tempore, cui sono demandate anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza. Quest'ultimo esercita il proprio mandato secondo le indicazioni della delibera A.N.A.C. n. 1134/17 e delle ulteriori delibere susseguitesi nel tempo e delle indicazioni contenute nel PNA aggiornato, sempre nei limiti di compatibilità con la natura e le caratteristiche della Fondazione e delle attività di pubblico interesse. Data l'esiguità della struttura e l'accentramento dei poteri gestori in capo al Direttore e al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che svolgono il mandato gratuitamente, non sono stati previsti flussi automatici informativi della struttura verso il RPCT.

6. *Rispetto della disciplina dell'inconferibilità degli incarichi di amministratore e dirigente*

La Fondazione adempie a quanto previsto dal D. lgs. n. 39/2013 in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1 commi 49 e 50 legge n. 190/2012. È compito del Direttore e del RPCT:

- effettuare i controlli sul rispetto delle disposizioni ivi contenute;
- contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto e segnalare le stesse al Consiglio di Amministrazione;
- segnalare i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto all'Autorità nazionale anticorruzione, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative;
- garantire quanto necessario per dare piena attuazione alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 39/2013.

La misura adottata consiste nel fare sottoscrivere ad amministratori e dirigenti certificazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/00 in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità degli incarichi o di incompatibilità all'esercizio del mandato.

7. *Formazione del personale*

La Fondazione assicura la costante formazione dei propri dipendenti in ordine alle misure interne per la prevenzione della corruzione, nonché in ordine alla relativa disciplina penalistica, alle norme in materia di trasparenza ed inconferibilità di incarichi. A tal fine, l'Ente potrà avvalersi delle azioni formative erogate dagli altri Enti pubblici e privati, disponendo che il proprio personale vi partecipi secondo il criterio di rotazione. Il RPCT vigila sull'attuazione di tali misure programmatiche.

8. *Tutela del dipendente che segnala illeciti*

Le segnalazioni da parte dei dipendenti e collaboratori o di terzi, a norma del D.Lgs. 24/23, di condotte illecite poste in essere da altri componenti del personale o dagli Organi amministrativi della Fondazione nell'esercizio delle loro funzioni sono raccolte dal RPCT attraverso le proprie caselle di posta elettronica personale, le quali sono comunicate a tutti gli interessati oppure oralmente, mediante richiesta di incontro.

Non può essere rivelata l'identità del dipendente che riferisce al proprio superiore gerarchico le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Se la contestazione di addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione,

l'identità del segnalante può essere rivelata all'incoltato e all'organo disciplinare nel caso in cui lo stesso segnalante lo consenta. Se la contestazione di addebito disciplinare è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità del segnalante può essere rivelata all'incoltato e all'organo disciplinare nel caso in cui il destinatario della segnalazione ritenga che la conoscenza di essa sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incoltato.

Sono però sempre consentite le segnalazioni anonime mediante l'utilizzo di account di posta elettronica non direttamente riconducibili al segnalante. La Fondazione vieta qualsiasi tipo di ritorsione o condotta discriminatoria nei confronti del segnalante in buona fede. Ritorsioni e discriminazioni di qualsiasi genere sono considerate illecite. Il dipendente o il soggetto che ritenga di aver subito discriminazioni per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla denuncia, dà notizia circostanziata della discriminazione al RPCT. Resta salva la tutela giudiziale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi del segnalante.

9. *Monitoraggio sull'attuazione delle misure adottate*

Il RPCT vigila costantemente sull'attuazione delle misure previste dal presente Piano. Egli redige e dispone la pubblicazione sul sito web dell'Ente di una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta, sulla base degli schemi elaborati da A.N.A.C.. La stessa relazione è presentata dal RPCT al Consiglio di Amministrazione nell'ultima seduta di ciascun anno, unitamente ai propri eventuali suggerimenti per l'aggiornamento periodico del presente Piano.

10. *Accesso Civico*

Oltre al diritto (del soggetto interessato al procedimento amministrativo, laddove instaurato come nel caso delle procedure di affidamento degli appalti pubblici) di accesso ai documenti amministrativi di cui alla L. 7 agosto 1990 n. 241 è stato affiancato il più generale diritto del cittadino di richiedere tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente che, in quanto pubblici, sono accessibili a chiunque che può fruirne gratuitamente (art. 5, comma 1, D.Lgs. 33/13) e di accedere anche ai dati e documenti ulteriori rispetto a quelli a pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis (art.5, comma 2, D.Lgs. 33/13).

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al RPCT, che si pronuncia sulla stessa, nonché all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, l'ufficio relazioni con il pubblico o altro ufficio indicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" (art. 5, comma 3, D.Lgs. 33/13).

Al diritto del cittadino di accedere liberamente ai contenuti delle PP.AA. corrisponde il dovere della Fondazione di garantire la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7 (art. 6, comma 1, D.Lgs. 33/13).

Stante quanto sopra, chiunque ha diritto di richiedere documenti, informazioni o dati, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione nonostante questa sia stata prevista dalla normativa vigente come obbligatoria. Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla Fondazione a norma dell'art. 5 del D. Lgs. 33/2013, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al RPCT, ai sensi del comma 3, articolo 5 del D.Lgs n. 33/2013, che si pronuncia sulla stessa. La Fondazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Sono fatti salvi i casi di diniego motivato da eventuale opposizione dei controinteressati a norma dell'art. 5, commi 5, 6 e 7 D.Lgs. 33/13.

Il RPCT

Prof. Donatella Lippi

A handwritten signature in blue ink, reading "Donatella Lippi". The signature is written in a cursive style with a small dot at the end.